



CONFINDUSTRIA CANAVESE  
Associazione Industriali del Canavese

# STATUTO

*Approvato dal Consiglio Direttivo del 18 dicembre 2009  
Ratificato con referendum nel mese di gennaio 2010*



## INDICE

Costituzione, Denominazione e Sede .....	art. 1
Scopi e funzioni .....	art. 2
Durata .....	art. 3
Associati .....	art. 4
Ammissione .....	art. 5
Diritti degli associati .....	art. 6
Doveri degli associati .....	art. 7
Sanzioni .....	art. 8
Contributi .....	art. 9
Perdita della qualità di Associato .....	art. 10
Organi dell'Associazione .....	art. 11
Assemblea Generale .....	art. 12
Attribuzione dei voti .....	art. 13
Compiti dell'Assemblea .....	art. 14
Consiglio Direttivo .....	art. 15
Attribuzioni e compiti del Consiglio Direttivo .....	art. 16
Presidente .....	art. 17
Vice Presidenti .....	art. 18
Giunta .....	art. 19
Probiviri .....	art. 20
Collegio dei Revisori Contabili .....	art. 21
Commissioni Consultive .....	art. 22
Gruppo Giovani Imprenditori .....	art. 23
Comitato Piccola Industria .....	art. 24
Cariche Sociali .....	art. 25
Direttore .....	art. 26
Patrimonio dell'Associazione .....	art. 27
Scioglimento .....	art. 28
Modificazioni statutarie .....	art. 29
Rinvio .....	art. 30



## Art. 1

### **COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE**

E' costituita una Associazione fra le imprese industriali del Canavese denominata "CONFINDUSTRIA CANAVESE – Associazione Industriali del Canavese" e, in forma abbreviata, "CONFINDUSTRIA CANAVESE".

L'Associazione ha sede legale in Ivrea, aderisce alla Confindustria e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, assumendo così il ruolo di componente territoriale del sistema della rappresentanza dell'industria italiana, quale definito dallo statuto della Confederazione stessa. In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri soci.

L'Associazione adotta il Codice etico Confederale e la Carta dei valori associativi, che costituiscono parte integrante del presente Statuto, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i Soci alla sua osservanza.

Su delibera del Consiglio Direttivo l'Associazione può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti sedi secondarie, delegazioni e uffici nel territorio del Canavese.

## Art. 2

### **SCOPI E FUNZIONI**

L'Associazione promuove l'organizzazione, la collaborazione e la solidarietà degli imprenditori operanti nel territorio del Canavese, provvedendo all'assistenza ed alla tutela degli interessi delle aziende associate in ordine a tutti i problemi, in particolare sindacali, sociali, economici, finanziari e fiscali, che direttamente od indirettamente le riguardano, favorendo lo sviluppo ed il progresso dell'industria e, in genere, dell'economia locale.

In particolare l'Associazione si propone di:

- a) promuovere una diffusa coscienza dei valori etici, sociali, economici, propri dell'imprenditorialità, nel contesto di una libera società in sviluppo;
- b) rappresentare e assistere le imprese associate nei rapporti con le istituzioni e le amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali e con ogni altro interlocutore istituzionale;
- c) rendere di pubblica ragione le posizioni imprenditoriali nei riguardi dei problemi che direttamente ed indirettamente interessano l'impresa e favorire l'informazione, la conoscenza e la cultura come strumento di progresso;
- d) rappresentare e assistere le imprese associate nella stipulazione di contratti, accordi e regolamenti collettivi di lavoro, aziendali, interaziendali, di categoria o per più categorie;
- e) trattare controversie collettive ed individuali di lavoro concernenti le imprese associate;



- f) rappresentare gli interessi delle imprese associate nell'elaborazione di norme di legge ovvero di provvedimenti di interesse imprenditoriale;
- g) svolgere ogni attività finalizzata alla promozione degli interessi delle imprese associate anche attraverso la stipula di accordi e convenzioni;
- h) provvedere all'informazione e alla consulenza a favore delle imprese associate in ogni settore di interesse aziendale e predisporre servizi e progetti sulla base delle esigenze emergenti;
- i) provvedere direttamente od indirettamente, anche con la collaborazione delle imprese associate, alla effettuazione di indagini statistiche, studi e ricerche, nonché promuovere e contribuire all'organizzazione di convegni e manifestazioni su temi di rilievo economico, sociale e culturale;
- l) promuovere od assecondare la pubblicazione di bollettini, riviste e monografie riguardanti questioni di interesse imprenditoriale;
- m) adoperarsi per la soluzione delle questioni e vertenze che sorgano fra le varie categorie imprenditoriali e fra le singole imprese associate, svolgendo opera di conciliazione fra le stesse e promuovendo, all'occorrenza, amichevoli intese ed arbitrati;
- n) designare e nominare propri rappresentanti in tutti gli enti, organi e commissioni in cui sia richiesta o consentita la rappresentanza delle imprese medesime;
- o) collaborare con interventi e proposte al potenziamento ed alla qualificazione dell'istruzione scolastica e della formazione professionale;
- p) svolgere tutti i compiti particolari che fossero deliberati di volta in volta dall'Assemblea Generale e in genere compiere gli atti e svolgere le attività che appaiono rispondenti al raggiungimento del fine sociale di tutela e difesa dell'interesse imprenditoriale.

Per la migliore attuazione dei suoi fini, l'Associazione può contribuire alla costituzione di organismi federativi di Associazioni imprenditoriali o aderirvi, come pure può aderire ad organismi e iniziative per la razionalizzazione e integrazione di funzioni e di servizi.

Essa promuove inoltre l'inquadramento delle Aziende aderenti anche nelle competenti Associazioni di categoria.

L'Associazione è apolitica, apartitica e non persegue fini di lucro.

### **Art. 3**

#### **DURATA**

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.



## Art. 4

### ASSOCIATI

Possono aderire all'Associazione in qualità di associati effettivi:

- a) le imprese, in qualunque forma costituite, che esplicino una qualsiasi attività diretta alla produzione di beni o servizi con una organizzazione di tipo industriale nell'ambito del territorio del Canavese o che abbiano, nello stesso territorio, la propria sede legale, uffici, filiali o unità locali;
- b) le imprese, sempre con sede legale, uffici, filiali o unità locali nel territorio del Canavese, che operano in settori di mercato in via di liberalizzazione o il cui capitale sia detenuto in misura superiore al 20% da soggetti pubblici o nelle quali il soggetto pubblico goda di diritti speciali o della possibilità di nominare e/o controllare gli organi di gestione in tutto o in parte;
- c) i consorzi di produzione di beni e/o servizi composti da imprese di cui alle precedenti lettere nonché imprese artigiane e cooperative, queste ultime previo parere favorevole di Confindustria circa la loro ammissione.

Gli associati effettivi sono suddivisi in tre gruppi con riferimento al numero dei dipendenti in forza al primo gennaio di ciascun anno.

Appartengono al:

- Gruppo A, gli associati con oltre 250 dipendenti (grande industria);
- Gruppo B, gli associati con un numero di dipendenti da 101 a 250 (media industria);
- Gruppo C, gli associati con un numero di dipendenti non superiore a 100 (piccola industria).

Per le imprese a manodopera fluttuante (industrie stagionali, imprese edili e simili), l'assegnazione al gruppo verrà effettuata sulla media del numero dei dipendenti in forza nell'anno precedente.

Possono inoltre far parte dell'Associazione in qualità di associati aggregati, con modalità specifiche stabilite dal Consiglio Direttivo, altre realtà imprenditoriali che presentino elementi di complementarietà, di strumentalità e/o di raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata.

Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione, nel rispetto del regolamento confederale in materia.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

Tutti i soci, come sopra descritti, vengono iscritti nel Registro delle Imprese dell'Associazione e nell'analogo registro tenuto da Confindustria, la quale certifica ufficialmente ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al sistema.



## **Art. 5**

### **AMMISSIONE**

La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa e deve contenere la dichiarazione di accettazione delle norme del presente Statuto e del Codice Etico confederale e della Carta dei valori associativi, di impegno al pagamento dei contributi deliberati a norma dello stesso o derivanti dall'appartenenza al sistema confederale, di osservanza delle norme e disposizioni deliberate dagli organi associativi.

Sull'accoglimento della domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei componenti.

Contro la delibera negativa del Consiglio Direttivo è possibile ricorrere ai Proviviri che decideranno, in modo definitivo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.

## **Art. 6**

### **DIRITTI DEGLI ASSOCIATI**

Gli associati hanno diritto:

- a) di intervenire con facoltà di discussione e di voto alle assemblee o di farsi rappresentare da altro associato, nei limiti di cui all'art. 12;
- b) di formulare proposte all'Associazione ed agli Organi della stessa;
- c) di avvalersi di tutte le prestazioni fornite dall'Associazione e, in presenza delle prescritte condizioni, di quelle che discendono dall'appartenenza al sistema confederale.
- d) di ricevere le comunicazioni, pubblicazioni e notizie emanate dall'Associazione.

L'esercizio dei diritti associativi e la partecipazione alle attività organizzate dall'Associazione spetta soltanto alle imprese in regola con il pagamento dei contributi di cui all'art. 9.

## **Art. 7**

### **DOVERI DEGLI ASSOCIATI**

L'accettazione della domanda comporta per l'associato l'obbligo della osservanza delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni adottate, in conformità ad esso, dagli Organi dell'Associazione.

L'impresa associata è tenuta a fornire le notizie ed i dati che siano richiesti dall'Associazione nell'ambito delle sue attribuzioni.



L'associato si impegna a non svolgere azione contrastante a quella dell'Associazione ed in particolare a non compiere atti od assumere comportamenti dannosi o lesivi dell'interesse e del prestigio dell'Associazione; ed inoltre non fare contemporaneamente parte di Associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per scopi analoghi.

L'adesione all'Associazione in qualità di associato effettivo attribuisce all'impresa il diritto di partecipare all'attività associativa, di accedere tramite soggetti investiti della legale rappresentanza alle cariche sociali.

L'adesione all'Associazione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata accolta la domanda di iscrizione.

Essa dura per un biennio e si rinnova tacitamente di biennio in biennio, salvo che sia disdetta mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno tre mesi prima della scadenza del biennio.

## **Art. 8**

### **SANZIONI**

I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente Statuto saranno passibili delle seguenti sanzioni, che verranno comminate in relazione alla gravità dell'inflazione:

- sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea dell'Associazione;
- censura dal Presidente dell'Associazione comunicata per iscritto e motivata;
- sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;
- decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono cariche direttive nell'associazione;
- decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna dell'Associazione;
- sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto o dal Codice etico confederale.

Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, od anche cumulativamente dal Consiglio Direttivo.

E'ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Proviviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.



## **Art. 9**

### **CONTRIBUTI**

L'Associazione trae i mezzi finanziari necessari al proprio funzionamento dai contributi associativi corrisposti dalle imprese aderenti.

Ogni impresa associata è tenuta a corrispondere all'Associazione un contributo annuale, nella misura e con le modalità deliberate dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Detto contributo è intrasmissibile.

E' facoltà del Consiglio Direttivo istituire una quota di ammissione all'Associazione.

Per specifiche e motivate esigenze, potranno essere stabiliti dal Consiglio Direttivo contributi straordinari.

Previa approvazione del Consiglio Direttivo, potranno essere riscossi contributi e/o quote associative, comunque denominati, per conto della Confindustria o di altre Associazioni aderenti al sistema confindustriale.

## **Art. 10**

### **PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO**

La qualità di associato si perde:

- a) per il venir meno dei requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) a seguito di recesso da parte dell'impresa associata, la quale resta comunque obbligata alla corresponsione dei contributi associativi per l'intero biennio in corso, purché il recesso venga comunicato mediante lettera raccomandata inviata almeno tre mesi prima della scadenza di esso;
- c) a seguito di espulsione, come previsto all'art 8, in conseguenza di morosità, grave inadempienza o di indegnità;
- d) per fallimento o sottoposizione ad altra procedura concorsuale.

Nelle ipotesi descritte alle lettere a) e c), il rapporto associativo cessa dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo.

Della seduta del Consiglio in cui si discuterà delle ipotesi di perdita della qualità di associato descritte alle lettere a) e c), sarà data notizia all'impresa associata, la quale, ove ne faccia richiesta, potrà presentarsi ed esporre le proprie ragioni.

Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Associazione e del sistema confederale.



I rapporti con gli associati aggregati possono essere risolti, oltre che per le cause di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, anche per decisione insindacabile del Consiglio Direttivo, con preavviso di due mesi.

## **Art. 11**

### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale delle imprese associate;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Giunta
- d) il Presidente;
- e) i Vice Presidenti;
- f) i Probiviri;
- g) il Collegio dei Revisori Contabili

## **Art. 12**

### **ASSEMBLEA GENERALE**

L'Assemblea dell'Associazione è costituita dai soggetti investiti della legale rappresentanza delle imprese associate, in regola con il versamento dei contributi associativi che può essere effettuato fino al giorno precedente la data dell'Assemblea, o da loro delegati ai sensi del presente Statuto.

Le imprese non in regola con le norme di cui al precedente comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di intervento nella discussione.

Ogni impresa ha diritto di farsi rappresentare in Assemblea da altra impresa mediante delega scritta. Ciascuna impresa non potrà essere portatrice di più di una delega.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione entro il mese di maggio di ogni anno. Essa si riunisce in via ordinaria una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed il rinnovo delle cariche associative e in via straordinaria ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da un numero di associati che rappresenti almeno un decimo dei



voti attribuiti in base all'art. 13, oppure ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori Contabili, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.

La richiesta deve essere inoltrata al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Qualora la richiesta risulti corrispondente ai requisiti previsti la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso inoltrato almeno 15 giorni prima della seduta anche a mezzo fax o posta elettronica. In caso di urgenza esso può essere inviato cinque giorni prima della seduta.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della seduta, nonché l'ordine degli argomenti da trattare.

L'ordine del giorno, determinato dal Consiglio Direttivo, può contenere altresì argomenti che, in tempo utile per la loro iscrizione, fossero indicati per iscritto dalle imprese associate.

In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando risulti presente o rappresentata almeno la maggioranza dei voti attribuiti alle imprese associate; non verificandosi tale condizione, l'Assemblea si intende riconvocata un'ora dopo in seconda convocazione e validamente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal più anziano in età dei Vice Presidenti presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti attribuiti ai presenti. Alle nomine ed alle deliberazioni concernenti persone si provvede mediante scrutinio segreto.

### **Art. 13**

#### **ATTRIBUZIONE DEI VOTI**

I voti spettanti a ciascun associato saranno attribuiti nella misura seguente:

- imprese fino a 100 dipendenti: 1 voto
- imprese da 101 a 250 dipendenti: detto + 1 voto ogni 25 dipendenti o frazione superiore a 12
- imprese con più di 250 dipendenti: detti + 1 voto ogni 100 dipendenti o frazione superiore a 50.



## Art. 14

### COMPITI DELL'ASSEMBLEA

Spetta all'Assemblea:

- a) deliberare in ordine all'andamento dell'Associazione; determinare le direttive di massima per l'azione che l'Associazione dovrà svolgere a tutela degli interessi delle imprese aderenti;
- b) deliberare in merito alla relazione del Presidente;
- c) deliberare in merito ai contributi associativi proposti dal Consiglio Direttivo ed alla modalità della loro riscossione;
- d) deliberare in merito al conto consuntivo, alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti ed al bilancio preventivo;
- e) provvedere alla elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori Contabili di cui tre effettivi e due supplenti e dei cinque Proviviri. L'elezione del Presidente, dei Consiglieri, dei Revisori Contabili e dei Proviviri viene effettuata dagli associati presenti in Assemblea a scrutinio segreto.

Saranno proclamati eletti Consiglieri i primi otto candidati che abbiano ottenuto il maggior numero dei voti e comunque devono essere rappresentati i tre gruppi indicati all'art. 4 comma 3; nel caso in cui nei primi otto non fossero rappresentati tutti i gruppi, verrà scartato il candidato eletto con il minor numero di voti del gruppo più rappresentato a favore del primo escluso del gruppo non rappresentato. La scheda di votazione dovrà prevedere un massimo di cinque preferenze.

Saranno proclamati eletti Revisori Contabili Effettivi i primi tre candidati che abbiano riportato il maggior numero dei voti. Saranno proclamati eletti Revisori Contabili Supplenti i primi due candidati che avranno ottenuto il maggior numero dei voti. La scheda di votazione dovrà prevedere un massimo di tre preferenze per i Revisori effettivi e due preferenze per i Revisori supplenti.

Saranno proclamati eletti Proviviri i primi cinque candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. La scheda di votazione dovrà prevedere un massimo di tre preferenze.

In caso di parità, risulterà eletto il rappresentante dell'impresa con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione;

- f) approvare lo schema e i contenuti delle deleghe che il Presidente intende attribuire ai Vice Presidenti, tenuto conto dei bisogni di rappresentanza delle diverse componenti associative interne e delle esigenze organizzative sulle quali si fonda l'articolazione per aree di attività;



- g) ratificare la nomina dei Consiglieri cooptati dal Consiglio Direttivo a norma dell'art. 15;
- h) deliberare le modifiche da apportare al presente Statuto;
- i) deliberare in merito allo scioglimento dell'Associazione.

## **Art. 15**

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo composto da otto membri, oltre il Presidente, eletti dall'Assemblea, che devono rappresentare tutti i gruppi di cui all'art. 4, commi 2 e 3, ne fanno inoltre parte come componenti di diritto con la funzione di Vice Presidenti il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori ed il Presidente del Comitato Piccola Industria.

I Consiglieri durano in carica due anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari. Essi sono rieleggibili per un massimo di quattro bienni consecutivi allo stesso titolo.

A tal fine entro il mese di aprile dell'anno in cui va a scadenza il mandato dei Consiglieri una Commissione composta dall'immediato past presidente, dal past presidente del Comitato Piccola Industria e dal past presidente del Gruppo Giovani Imprenditori - nel caso che un past presidente occupi al momento una delle cariche sopraelencate sarà sostituito dall'immediato past presidente del suo gruppo, lo stesso accadrà se uno dei componenti la commissione dovesse candidarsi - si attiva per raccogliere le candidature che saranno presentate all'Assemblea.

Il Consiglio elegge nel suo seno i Vice Presidenti, con l'osservanza di quanto stabilito nell'art. 18.

In caso di cessazione per qualsiasi ragione dalla carica di un Consigliere, questi verrà sostituito da parte del Consiglio Direttivo, a titolo interinale, da altro rappresentante di impresa associata, appartenente al medesimo gruppo. Tali Consiglieri resteranno in carica fino alla prima successiva Assemblea, dalla quale dovranno essere ratificati o sostituiti.

Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipi a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo sarà senz'altro considerato decaduto dalla carica.

Il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi almeno una volta ogni trimestre per l'esame delle questioni ordinarie.

Il Consiglio è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, quando questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno tre Consiglieri. L'avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mezzo fax, o per posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data fissata per la convocazione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata fino a tre



giorni prima della data fissata, anche telefonicamente, purché confermata a mezzo fax o posta elettronica.

Alle riunioni partecipano senza diritto di voto i Revisori dei Conti ed il Direttore dell'Associazione con le funzioni di segretario.

Il Consiglio Direttivo si intende validamente costituito quando risultino presenti almeno sei Consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti, comprensivo di quello di almeno un Consigliere per ciascuno dei gruppi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, presente alla riunione. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

## **Art. 16**

### **ATTRIBUZIONI E COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri necessari per il funzionamento dell'Associazione ed ha il compito di predisporre ed approvare i regolamenti associativi nonché predisporre lo Statuto da proporsi all'approvazione dell'Assemblea.

Al Consiglio Direttivo dell'Associazione spetta in particolare:

- a) stabilire l'ordine del giorno dell'Assemblea;
- b) proporre all'Assemblea la determinazione delle quote associative, dell'eventuale quota di ammissione, delle eventuali quote straordinarie e le modalità di loro riscossione;
- c) attuare le delibere dell'Assemblea;
- d) proporre all'Assemblea il Presidente
- e) nominare i Vice Presidenti di cui all'art. 18;
- f) deliberare sulla eventuale costituzione di organismi esterni al fine di soddisfare particolari esigenze organizzative o istituzionali;
- g) deliberare sull'ammissione degli associati e sulla loro cessazione;
- h) approvare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea;
- i) nominare e designare rappresentanti negli enti ed organi in cui tale rappresentanza sia richiesta;
- j) determinare l'organico dell'Associazione;
- k) nominare e revocare il Direttore, fissarne il trattamento economico e giuridico nonché le attribuzioni. Il Direttore dovrà essere scelto al di fuori del Consiglio e tra persone che diano garanzia di capacità, moralità e riservatezza;
- l) ratificare i Regolamenti predisposti dal Comitato Piccola Industria e dal Gruppo Giovani Imprenditori;
- m) sottoporre questioni di particolare rilievo alle aziende associate mediante referendum tra le stesse.
- n) deliberare sulla eventuale istituzione di uffici o delegazioni.



## Art. 17

### **PRESIDENTE**

Il Presidente dell'Associazione è eletto negli anni dispari dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

A tal fine entro il mese di febbraio dell'anno in cui va a scadenza il mandato del Presidente la Commissione di designazione composta dall'immediato past presidente, dal past presidente del Comitato Piccola Industria e dal past presidente del Gruppo Giovani Imprenditori - nel caso che un past presidente occupi al momento una delle cariche sopraelencate sarà sostituito dall'immediato past presidente del suo gruppo, lo stesso accadrà se uno dei componenti la commissione dovesse candidarsi - si attiva per esperire in via riservata la più ampia consultazione degli associati allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati che riscuotono il consenso della base.

La Commissione sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di aprile le indicazioni emerse e, comunque, saranno sottoposte al voto del Consiglio Direttivo le candidature che risultino appoggiate per iscritto da almeno il 15% dei voti assembleari.

Sulla base della relazione della Commissione il Consiglio Direttivo, mediante votazione a scrutinio segreto individua il nome del candidato da proporre all'Assemblea.

L'Assemblea elegge il Presidente votando su tale proposta. Qualora la proposta venga respinta verrà ripetuta la procedura di designazione e, conseguentemente, riconvocata l'Assemblea.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Nei casi di urgenza ed in caso di sua assenza o impedimento è sostituito nelle sue funzioni di rappresentanza dal Vice Presidente eletto dal Consiglio più anziano in età.

Spetta in particolare al Presidente:

- a) convocare l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, stabilendo l'ordine del giorno delle riunioni. Alle riunioni dei predetti organi il Presidente potrà invitare terze persone anche estranee all'Associazione, esperte sulla materia dell'ordine del giorno per esprimere il loro parere al riguardo, senza diritto di voto. Potrà inoltre convocare riunioni di associati a scopo consultivo;
- b) in ottemperanza alle delibere od indicazioni della Giunta e del Consiglio Direttivo e con la collaborazione del Direttore, provvedere all'assunzione del personale dipendente e all'affidamento di incarichi di collaborazione necessari per il funzionamento dei servizi e degli uffici, fissandone il trattamento economico e normativo;
- c) curare la predisposizione dello schema del bilancio annuale dell'Associazione;
- d) esercitare gli altri compiti attribuitigli dal presente Statuto.



Il Presidente può delegare a uno o più Vice Presidenti, ovvero a determinati membri del Consiglio Direttivo, collegialmente o singolarmente, alcune sue attribuzioni. Può inoltre nominare procuratori per taluni atti o categorie di atti.

I verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo sono firmati dal Presidente e dal Segretario, i quali ne attestano la veridicità.

### **Art. 18**

#### **VICE PRESIDENTI**

Il Consiglio Direttivo elegge due Vice Presidenti, scegliendoli tra i gruppi ai quali non appartiene il Presidente.

I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nello svolgimento della sua attività secondo le deleghe i cui contenuti e schemi sono stati approvati dall'Assemblea, ed esercitano i compiti loro attribuiti dal presente Statuto.

### **Art. 19**

#### **GIUNTA**

La Giunta è composta dal Presidente, dai Vice Presidenti eletti e dai Vice Presidenti di diritto.

Ogni gruppo di cui all'art. 4, 2° e 3° comma, deve essere rappresentato all'interno di essa.

La Giunta è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in sua assenza, dal più anziano di età tra i Vice Presidenti presenti.

Alle riunioni del Comitato partecipa, senza voto deliberativo, il Direttore dell'Associazione.

Per la convocazione della Giunta, nonché per la validità delle sue deliberazioni, valgono, per quanto applicabili, le norme di cui all'art. 15

Spetta alla Giunta:

- a) coadiuvare il Presidente nell'espletamento del suo mandato;
- b) nominare e sciogliere Commissioni, Comitati Tecnici e Gruppi di lavoro;
- c) sovrintendere alle gestione del fondo comune e predisporre i bilanci consuntivi e preventivi ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) approvare, su proposta del Presidente, le direttive per la struttura e l'organico necessarie per il funzionamento dell'Associazione;



- e) esercitare, in caso di assoluta e comprovata urgenza, tutti i poteri del Consiglio Direttivo. I provvedimenti adottati in tali circostanze saranno comunicati per iscritto al Consiglio per la ratifica da effettuarsi entro sessanta giorni.

## **Art. 20**

### **PROBIVIRI**

L'Assemblea elegge negli anni pari, a scrutinio segreto, cinque probiviri, i quali durano in carica 4 anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

A tal fine entro il mese di aprile dell'anno in cui va a scadenza il mandato dei Probiviri una Commissione composta dall'immediato past presidente, dal past presidente del Comitato Piccola Industria e dal past presidente del Gruppo Giovani Imprenditori - nel caso che un past presidente occupi al momento una delle cariche sopraelencate sarà sostituito dall'immediato past presidente del suo gruppo, lo stesso accadrà se uno dei componenti la commissione dovesse candidarsi - si attiva per raccogliere le candidature che saranno presentate all'Assemblea.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nell'ambito di una lista composta da non meno di otto candidati.

Saranno proclamati eletti Probiviri i primi cinque candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. La scheda di votazione dovrà prevedere un massimo di tre preferenze..

In caso di parità, risulterà eletto il rappresentante dell'impresa con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità di impresa, ma, preferibilmente, che abbiano ricoperto nell'ambito associativo cariche negli organi direttivi, nel Comitato Piccola Industria e nel Gruppo Giovani Imprenditori.

La carica di Proboviro è incompatibile con quella di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna alla Associazione.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie che insorgano in ordine alla interpretazione ed alla applicazione del presente Statuto, in ordine alla regolarità delle procedure elettive, nonché la decisione di eventuali questioni e controversie relative ai rapporti tra Associazione ed associati e tra associati stessi su argomenti di carattere associativo.

A tal fine, per la costituzione del Collegio Arbitrale chiamato alla risoluzione delle controversie, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i cinque Probiviri eletti.

Il Presidente del Collegio Arbitrale è scelto tra i cinque Probiviri eletti con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Ivrea che provvederà alla scelta, sempre tra i cinque Probiviri eletti.



Il Presidente del Collegio Arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il Collegio Arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il Collegio Arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo arbitrale deve essere deliberato a maggioranza di voti entro trenta giorni dalla data in cui il Collegio si è costituito ed ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione.

Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il Collegio Arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del Collegio Arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 8, la decadenza dalle cariche può essere disposta dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, due Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti tre Probiviri eletti dall'Assemblea convocati in Collegio speciale.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

## **Art. 21**

### **COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI**

Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea negli anni pari scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei Soci dell'Associazione, in una lista di almeno otto candidati.

A tal fine entro il mese di aprile dell'anno in cui va a scadenza il mandato dei Revisori Contabili una Commissione composta dall'immediato past presidente, dal past presidente del Comitato Piccola Industria e dal past presidente del Gruppo Giovani Imprenditori - nel caso che un past presidente occupi al momento una delle cariche sopraelencate sarà sostituito dall'immediato past presidente del suo gruppo, lo stesso accadrà se uno dei componenti la commissione dovesse candidarsi - si attiva per raccogliere le candidature che saranno presentate all'Assemblea.

Saranno proclamati eletti Revisori Contabili Effettivi i primi tre candidati che abbiano riportato il maggior numero dei voti. Saranno proclamati eletti Revisori Contabili Supplenti i primi due candidati che avranno ottenuto il maggior numero dei



voti. La scheda di votazione dovrà prevedere un massimo di tre preferenze per i Revisori effettivi e due preferenze per i Revisori supplenti.

In caso di parità, risulterà eletto il rappresentante dell'impresa con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione;

Almeno un Revisore effettivo deve avere la qualifica di Revisore Ufficiale Contabile.

Il Collegio designa nel suo seno il proprio Presidente.

Il Collegio vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea redigendo la relazione sul conto consuntivo.

I Revisori Contabili partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

I Revisori Contabili supplenti sostituiscono quelli effettivi in caso di loro impedimento o cessazione dalla carica.

## **Art. 22**

### **COMMISSIONI CONSULTIVE**

Il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla costituzione di quattro commissioni nelle seguenti aree tematiche nelle quali si articola l'attività associativa:

- RAPPORTI ESTERNI (RE)
- RAPPORTI INTERNI (RI)
- RAPPORTI SINDACALI (RS)
- RAPPORTI ECONOMICI (REC)

Ciascuna commissione sarà formata da tre membri e sarà presieduta da uno dei Vice Presidenti, salva diversa decisione del Consiglio Direttivo.

Le commissioni consultive hanno il compito di esaminare i problemi specifici rientranti nella competenza del rispettivo settore e su tali materie formulano pareri e proposte su richiesta del Consiglio Direttivo e del Presidente.

Alle sedute delle commissioni possono partecipare eventuali esperti invitati dal Presidente della commissione medesima.

## **Art. 23**

### **GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI**

Nell'ambito dell'Associazione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori disciplinato da apposito regolamento ratificato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.



Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori fa parte di diritto del Consiglio Direttivo dell'Associazione con funzioni di Vice Presidente.

Il Gruppo ha lo scopo precipuo di:

- stimolare nei giovani imprenditori lo spirito associativo, la consapevolezza della loro funzione etico-sociale e della libera iniziativa di cui l'attività imprenditoriale è preminente manifestazione;
- promuovere tutte le iniziative atte ad approfondire la conoscenza dei problemi economici, sociali, politici e tecnici dell'industria;
- propagandare al di fuori del suo ambito l'azione imprenditoriale mediante dibattiti, pubblicazioni, contatti con altri Gruppi od Associazioni.

Il Gruppo, per le questioni e le iniziative di sua competenza, assumerà le relative deliberazioni d'intesa con il Consiglio Direttivo dell'Associazione.

#### **Art. 24**

### **COMITATO PICCOLA INDUSTRIA**

E' costituito in seno all'Associazione, il Comitato Piccola Industria, disciplinato da apposito regolamento ratificato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il Presidente del Comitato fa parte di diritto del Consiglio Direttivo dell'Associazione con funzioni di Vice Presidente.

Il Comitato ha il compito di valutare ed approfondire i problemi che interessano la piccola industria e di proporre le opportune soluzioni ed iniziative agli Organi statutari dell'Associazione.

#### **Art. 25**

### **CARICHE SOCIALI**

Per rappresentanti delle imprese aderenti all'Associazione si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese di Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa.

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell'Associazione. La carica di Proboviro e di Revisore Contabile è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.

Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei soci fatto salve quelle di cui agli articoli 20 e 21 del presente statuto.



Tutte le cariche sociali sono gratuite.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema, l'accesso alle cariche direttive di Presidenza e della Giunta è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata ed al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Il Presidente ed i Vice Presidenti, i Consiglieri ed i Revisori Contabili durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Presidente non può essere eletto per più di due bienni consecutivi; i Vice Presidenti non possono essere eletti per più di tre bienni consecutivi e i Consiglieri per più di quattro bienni consecutivi.

#### **Art. 26**

### **DIRETTORE**

L'Associazione è retta da un Direttore, nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Direttore assicura la conformità dell'azione associativa agli scopi statuari ed alle direttive degli Organi direttivi, sovrintende a tutti gli uffici e servizi dell'Associazione e coordina l'attività di tutto il personale, che da lui dipende gerarchicamente.

Spetta al Direttore, in base alle istruzioni del Presidente, di provvedere alla esecuzione delle deliberazioni e delle decisioni degli organi dell'Associazione.

Sia il Direttore che il personale dell'Associazione non può esercitare attività, professioni od assumere cariche esterne senza autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Il Direttore interviene di diritto, in qualità di segretario, alle sedute dell'Assemblea ed a quelle degli Organi direttivi.

#### **Art. 27**

### **PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili appartenenti ed acquistati dall'Associazione;
- b) dai contributi e dalle eventuali quote di ammissione di cui al precedente art. 9;



- c) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, nonché dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali;
- d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- e) dalle somme introitate a fronte di speciali prestazioni rientranti nelle competenze dell'Associazione;
- f) dalle elargizioni straordinarie a favore dell'Associazione e dalle eventuali devoluzioni ad essa fatte a qualsiasi titolo.

Il patrimonio associativo, con ogni suo incremento ed ogni sua accessione è indivisibile. In caso di cessazione del rapporto associativo, dovuto a qualsiasi causa, non se ne può chiedere la ripartizione, né pretenderne quota.

Durante la vigenza dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale.

Il bilancio consuntivo, redatto dal Consiglio Direttivo sulla base dello schema predisposto dal Presidente con la collaborazione del Direttore, dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 maggio di ogni anno.

Il bilancio consuntivo dovrà essere corredato dalla relazione dei Revisori dei Conti sull'andamento della gestione.

Il bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento confederale.

## **Art. 28**

### **SCIOGLIMENTO**

Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea straordinaria. La deliberazione relativa dovrà essere approvata con la maggioranza dei tre quarti dei voti spettanti alle imprese associate.

In tal caso l'Assemblea medesima dovrà altresì provvedere alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i compiti e stabilendo la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue, le quali dovranno essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

## **Art. 29**

### **MODIFICAZIONI STATUTARIE**

Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei voti attribuiti alle imprese associate.



Il Consiglio Direttivo può sottoporre ai soci, mediate referendum tra gli stessi per corrispondenza, le modificazioni dello statuto da approvare con la maggioranza dei due terzi dei voti attribuiti alle imprese associate.

Ai soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare con lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

### **Art. 30**

### **RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto o dai regolamenti adottati dall'Associazione, si farà riferimento allo Statuto di Confindustria ed ai regolamenti confederali.

---

**IL DIRETTORE**  
Paolo Billia

**IL PRESIDENTE**  
Tiziano Ianni